



COMUNE DI ORISTANO

Comuni de Aristanis

Prop. n. 2940/2020

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

REGISTRO GENERALE N° 545 DEL 26/05/2020

Settore sviluppo del territorio
Ufficio SUAP

Oggetto: PRATICA SUAPE 10162 DEL 18.12.2018 AVENTE AD OGGETTO: «POSIZIONAMENTO DI DEHOR SU PIAZZA ROMA DI PERTINENZA DEL RISTORANTE AEDEN». ANNULLAMENTO D'UFFICIO IN AUTOTUTELA, AI SENSI DELL'ART. 21-NONIES DELLA LEGGE N. 241/90 E SS.MM.II, DEL PROVVEDIMENTO UNICO N. 38 DEL 30.04.2019.

IL DIRIGENTE

Premesso che in data 15.12.2018, presso questo Sportello SUAPE, è stata presentata, da parte della Ditta ITTICA AEDEN DI ANTONIO CASULA & C. S.A.S. una Dichiarazione Unica con procedimento in Conferenza di Servizi per il posizionamento di Dehor su Piazza Roma di pertinenza del ristorante Aeden;

VISTO il Provvedimento Unico n. 38 del 30.04.2019 avente ad oggetto: «Determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi, Pratica SUAPE N. 10162 del 15.12.2018» con cui è stato autorizzato l'intervento edilizio di cui in parola;

VISTA la nota prot. n. 940 del 08.01.2020 avente ad oggetto: «Avvio del procedimento finalizzato alla verifica di regolarità edilizia delle opere di cui alla pratica SUAPE 10162, avente ad oggetto: "Posizionamento di dehor su Piazza Roma di pertinenza del ristorante Aeden - Ditta proponente: Ittica Aeden di Antonio Casula & c. sass", Provvedimento Unico n. 38 del 30.04.2019, ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/90;

VISTA la relazione del Tecnico Incaricato dell'Ufficio Edilizia Privata del Comune di Oristano con la quale si propone di provvedere all'emissione di un provvedimento interdittivo previsto dall'art. 35, comma 3 della L.R. 24/2016 e



COMUNE DI ORISTANO

ai sensi degli artt. 19 e 21nonies della L. 241/90, con l'ordine di rimozione delle opere realizzate;

VALUTATO che in detta relazione viene evidenziato che al momento del rilascio del Provvedimento Unico il richiedente non disponeva di alcuna autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico necessario per la realizzazione dell'intervento su area pubblica. Pertanto il richiedente risultava del tutto privo del titolo di legittimazione, in quanto il titolo citato in sede di presentazione della pratica edilizia, oltre ad essere scaduto, era in difetto per l'oggetto dell'autorizzazione, non essendo stato rilasciato per l'installazione di un dehor;

RITENUTO pertanto ricorrano i presupposti, ai sensi dell'art. 21 nonies della L. 241/90, per l'annullamento in autotutela del provvedimento rilasciato evidenziando che l'interesse pubblico da tutelare è quello relativo alla tutela di una risorsa pubblica limitata quale è il suolo;

VISTA la legge regionale 20 ottobre 2016, n. 24;

VISTO l'art. 12.7 delle Direttive in materia di sportello unico per le attività produttive e per l'edilizia (SUAPE) approvate con Deliberazione della Giunta Regionale n. 49/19 del 5 dicembre 2019;

VISTA la legge n° 241/90 e s.m.i., ed in particolare gli articoli 14 e seguenti;

VISTO il Verbale della conferenza di servizi ex art. 37, comma 9 della L.R. n. 24/2016, che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa e ai sensi dell'art. 21-nonies, della Legge 7 agosto 1990, n. 241e ss.mm.ii:

- l'annullamento d'ufficio per ragioni di interesse pubblico, rappresentato dall'esigenza di tutelare una risorsa pubblica limitata quale è il suolo, del Provvedimento Unico n. 38 del 30.04.2019.
- di ordinare la rimozione di ogni opera realizzata;

DISPONE

Con effetto immediato l'archiviazione della pratica con esito negativo.

Il soggetto interessato potrà inoltrare una pratica, in forma completa e ricevibile, utilizzando i modelli aggiornati disponibili sul portale istituzionale www.sardegnaimpresa.eu e secondo il procedimento in Conferenza di Servizi.



COMUNE DI ORISTANO

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) entro 60 giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di piena conoscenza comunque acquisita, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di piena conoscenza comunque acquisita.

Qualora si ritengano violate le norme a tutela della concorrenza e del mercato potrà essere inviata specifica segnalazione all'Autorità Garante della concorrenza e del mercato ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 bis della legge 287/1990.

L'interessato o altri soggetti legittimati (eventuali contro-interessati), qualora si ritenessero lesi nei propri diritti ed interessi, possono comunque chiedere chiarimenti e presentare scritti e memorie allo scrivente Sportello Unico.

Il presente atto verrà trasmesso tramite il portale regionale SUAPE a:

Alla Ditta Ittica Aeden di Antonio Casula & C. S.A.S

Ing. Manca Valerio

Soprintendenza – Ufficio SABAP – CA/OR/VS/CI/OG

Settore Polizia Locale – Ufficio Polizia Giudiziaria/Vigilanza Ambientale e Edilizia

Settore Sviluppo del Territorio – Ufficio Edilizia Privata

Settore Sviluppo del Territorio – Ufficio Tutela del Paesaggio

I dati di cui al presente procedimento amministrativo, ivi compreso il presente atto, sono trattati nel rispetto delle norme sulla tutela della privacy, di cui al D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. I dati sono archiviati e trattati sia in formato cartaceo che in modalità elettronica nel rispetto delle vigenti misure minime di sicurezza. L'interessato può esercitare i diritti di cui al citato Codice presentando richiesta direttamente presso lo Sportello Unico per l'Edilizia.

**Sottoscritta dal Dirigente
PINNA GIUSEPPE
con firma digitale**